

Allegato "A" a rep. n.

racc. n.

STATUTO UNICOMONDO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

E' costituita, con sede in Vicenza, la società Cooperativa sociale denominata "UNICOMONDO Società Cooperativa sociale".

La durata della Cooperativa è fissata fino al 2056.

Essa potrà istituire succursali, agenzie, depositi, magazzini, rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. L'istituzione o soppressione di sedi secondarie può avvenire con deliberazione dell'organo amministrativo.

Art. 2 Scopo mutualistico

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità, senza scopo di lucro. La cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e dei suoi portatori di interesse, realizza le attività previste dall'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della L. 381/91 e del presente statuto.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono realizzare, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), è di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, in un autentico spirito di mutualità senza fine di speculazione privata, ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità e proponendosi la gestione in forma associata dei servizi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1 lettera a), con particolare riferimento ai servizi educativi e servizi culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche con riferimento alle finalità di interesse generale civiche, solidaristiche di utilità sociale previste dalla normativa sull'Impresa sociale, in quanto compatibili con la natura di cooperativa sociale.

La cooperativa potrà svolgere anche le attività previste dalla L. 381/91, art. 1 lett. b), secondo le modalità previste dalla normativa in materia, che consentono l'integrazione sociale di persone svantaggiate attraverso il loro inserimento nel mondo del lavoro, attraverso lo svolgimento di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi in quanto funzionalmente collegate ai servizi di cui all'art. 1, lett. a).

I soci della cooperativa intendono realizzare il contenuto privilegiato dello scopo generale della comunità alla promozione

umana attraverso la promozione, la gestione e/o il sostegno di processi e servizi educativi, nonché la promozione e la diffusione di modelli di economia solidale, favorendo l'effettiva affermazione dei diritti universali della persona, con specifica attenzione all'affermazione dei diritti economici e sociali. In questa prospettiva particolare attenzione sarà rivolta alle categorie sociali più deboli e i loro diritti umani, sociali, economici.

I soci in particolare ritengono che la promozione umana della comunità locale e universale possa essere perseguita attraverso una attenta e costante azione educativa verso il consumo responsabile, da realizzare anche attraverso la promozione di scambi economici equi e improntati alla solidarietà. Infatti attraverso un consumo sobrio, attento alla qualità dei prodotti e al loro impatto sull'ambiente, consapevole delle dinamiche di sfruttamento umano che la produzione spesso implica, è possibile influenzare il modo di produzione delle imprese in maniera da soddisfare i bisogni veri della persona, preservare l'ambiente, relazioni sociali buone e il futuro della generazione presente e di quelle che verranno.

In questa prospettiva la Cooperativa si attiverà nei confronti dei soci e dei terzi fruitori, nonché della collettività, per favorire modelli di economia sociale e solidale attraverso lo svolgimento di servizi educativi ai sensi della L. 381/91 comma 1 lett. a), promuovendo un consumo consapevole, responsabile e sostenibile, sensibilizzando soci e terzi in quanto consumatori nelle realtà sociali ed economiche dei produttori e nelle loro sorti, incentivando altresì il consumo di prodotti equi e solidali e biologici o di quelli comunque realizzati con la cura per la preservazione dell'ambiente e per le generazioni future, nonché il consumo dei prodotti dell'economia sociale. In particolare la cooperativa opererà sviluppando il più possibile forme di scambio economico che abbiano per oggetto l'accesso al mercato di quei soggetti più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e/o geografiche e/o sociali e opererà per facilitarne l'accesso al mercato. A tal fine la Cooperativa si ispira e adegua la sua azione ai principi contenuti nella Carta dei Criteri del Commercio Equo e Solidale e alla normativa in materia.

La Cooperativa punta a favorire per ogni prodotto ampia informazione circa il produttore, i modi e le condizioni di produzione e commercializzazione, anche attraverso incontri diretti tra produttori e consumatori ed altre simili iniziative educative, sociali e culturali.

La cooperativa intende promuovere attraverso le sue proposte uno

sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, ambientale ed economico, favorendo filiere produttive dirette.

La Cooperativa vuole promuovere, anche in collaborazione con altri gruppi ed enti, una cultura della mondialità, volta alla responsabilizzazione politica di ogni individuo.

La cooperativa si propone di sviluppare lo spirito di solidarietà e la partecipazione democratica dei soci alla vita associativa e assicurare un'adeguata informazione sull'attività sociale; si propone anche di approfondire e sviluppare nel confronto democratico rapporti rispettosi e solidali tra i soci e favorire la diffusione di un modello di vita sobrio e sostenibile, promuovendo anche momenti aggregativi.

La Cooperativa vuole diffondere e rafforzare il movimento cooperativo, nonché i principi di mutualità e solidarietà cooperativa.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire attraverso la gestione della società è di fruire delle attività formative ed educative della cooperativa nel campo del consumo critico, della solidarietà sociale, della pace, della nonviolenza, così come di beneficiare di una distribuzione commerciale ispirata ai valori sociali del commercio equo e solidale alle migliori condizioni possibili sul mercato, nonché di contribuire a diffondere la cultura di un commercio responsabile e consapevole ispirato ai valori sociali del commercio equo e solidale, basato sul pagamento di prezzi equi dei prodotti provenienti dal Sud del mondo, prevenendo in tal modo lo sfruttamento lavorativo e commerciale dei produttori di aree svantaggiate del mondo.

Lo scopo della cooperativa è anche quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci operatori, che prestano la propria attività lavorativa a favore della società.

La cooperativa intende infine perseguire i seguenti scopi:

- assolvere la funzione sociale di un consumo critico e consapevole di soci e non soci, fornendo loro attraverso la gestione mutualistica dell'impresa servizi e beni di qualità alle migliori condizioni possibili, orientando i consumatori all'acquisto di prodotti qualitativamente ed economicamente preferibili, privilegiando i prodotti della filiera del commercio equo;

- sviluppare lo spirito solidale e democratico dei soci, delle loro famiglie e della collettività, anche tramite l'organizzazione di attività di carattere sociale, assistenziale, formativo, educativa e culturale con gli scopi educativi sopra evidenziati.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche attraverso terzi non soci nel rispetto della normativa di legge, quindi potrà

erogare beni o servizi a favore di terzi e avvalersi di lavoratori non soci.

Nello svolgimento dei rapporti mutualistici, la società è obbligata al principio della parità di trattamento, ed è demandata all'organo amministrativo la facoltà di stabilire con i soci rapporti a condizioni diverse, secondo la loro diversa condizione, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, fatto salvo il divieto di discriminazione nei confronti dei soci. La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti.

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

La cooperativa, in un'ottica di mutualità esterna e promozione del commercio equo e solidale e dell'economia sociale, orienta la propria attività anche in favore dei cosiddetti produttori marginali, ovvero coloro che svolgono in forma associata una attività produttiva in aree economicamente svantaggiate ovvero in condizioni svantaggiate e che necessitano di aiuto nell'accesso al mercato. I produttori marginali nel contempo sono i destinatari dell'azione educativa e formativa svolta dalla Cooperativa - direttamente o attraverso altre organizzazioni appartenenti al medesimo movimento per migliorare e implementare la propria impresa.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso la Cooperativa su deliberazione del Consiglio di Amministrazione può aderire alle Associazioni Nazionali di rappresentanza di cui art. 2 D. Lgs 220 del 22/8/2002. La Cooperativa potrà aderire ad altri organismi economici o sindacali.

Art. 3 Oggetto sociale

Per il raggiungimento degli scopi sociali, in relazione all'attività mutualistica di cui all'art.2 ed ai relativi requisiti e agli interessi dei soci, nel rispetto del principio della parità di trattamento, la Cooperativa svolge, progetta, organizza le seguenti attività:

- attività e servizi educativi e formativi a favore di soci e utenti diversi, anche a favore di destinatari in situazione di disagio o fragilità sociale, economica, culturale;

- attività educativa e didattica in scuole, istituti, in ogni altra struttura o realtà, avente per oggetto le materie del commercio equo, dell'economia sostenibile, dell'equilibrio sociale ed economico delle scelte dei consumatori;
- partecipazione alla progettazione o realizzazione di attività educative assieme alle organizzazioni ed enti affini, a favore di soci, terzi e comunità locale;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa: lo svolgimento di una capillare opera di formazione, informazione e controinformazione dell'opinione pubblica italiana e di ricerca, a tutti i livelli, sulla realtà e le problematiche del commercio internazionale e dei rapporti politico-economici tra il Nord ed il Sud del mondo, sulla situazione storico-umane dei produttori e dei paesi di origine delle merci importate, sulle caratteristiche merceologiche e culturali dei prodotti commercializzati, sulla filosofia del commercio equo e solidale avviato nel nostro paese e sui problemi dei paesi impoveriti, della pace, della salvaguardia dell'ambiente, dei diritti dell'uomo e dei popoli, della non violenza; la diffusione della solidarietà con le popolazioni dei paesi del Sud del Mondo attraverso ogni tipo di strumento informativo e/o culturale (mostre, conferenze, periodici, programmi televisivi, rassegne cinematografiche, audiovisivi, articoli su quotidiani, etc.);
- l'offerta ai soci della Cooperativa e a terzi di ogni tipo di servizi utili a svolgere, autonomamente e/o congiuntamente con la Cooperativa, attività analoghe o affini a quelle svolte dalla Cooperativa stessa purché comunque rispettose dei principi solidaristici del Commercio Equo e Solidale; la promozione sull'intero territorio nazionale di cooperative e/o associazioni senza scopo di lucro che abbiano come scopi sociali la diffusione del Commercio Equo e Solidale e di una cultura della mondialità e della solidarietà; la promozione di attività di formazione e riflessione dei soci nei settori di impegno della Cooperativa; la sensibilizzazione sulle attività di Finanza Etica;
- attività formativa a carattere sociale: svolgere ogni attività orientata a diffondere le più complete e paritetiche conoscenze nei settori: commercio equo e solidale con produttori di paesi e regioni economicamente o socialmente svantaggiati; finanza etica; turismo responsabile; soggetti economici finalizzati al recupero di situazioni di disagio, fragilità, emarginazione; equilibrato rapporto tra essere umano e ambiente;
- tutte le attività, anche commerciali o di servizi, che consentano a soci e consumatori un rapporto il più possibile diretto con gruppi associati di produttori svantaggiati in aree marginali del mondo, per garantire ai produttori condizioni economiche eque nel

rispetto dei principi del Commercio Equo e Solidale, e ai consumatori e soci di fruire dei suddetti prodotti;

In particolare, per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa può:

- gestire Botteghe del Mondo con le finalità sopra descritte;
- svolgere attività di vendita ed intermediazione di beni e prodotti acquistati o importati direttamente o tramite terzi, e provvedere alla loro distribuzione;
- svolgere attività di informazione, promozione, organizzazione di seminari e corsi di formazione professionale, sociale, didattica e culturale;
- promuovere e gestire centri di aggregazione sociale, educativa, culturale e ricreativa, anche eventualmente con annessi pubblici esercizi con somministrazione alimenti e bevande, sale ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei soci, delle loro famiglie e della collettività in genere;
- promuovere campagne di sensibilizzazione sui temi dello sviluppo, della cooperazione, del commercio equo e di promozione all'acquisto dei prodotti in oggetto, anche attraverso organizzazione di manifestazioni, spettacoli, mostre, viaggi verso luoghi di interesse storico, sociale, ambientale, politico, economico;
- acquistare o gestire immobili atti ad ospitare tutte le attività e iniziative previste tra gli scopi e l'oggetto sociale;
- promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale, culturale, per incrementare le conoscenze di soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa;
- promuovere il turismo responsabile, organizzando e gestendo escursioni, viaggi in Italia o all'estero verso luoghi di interesse archeologico, paesaggistico, naturalistico, storico, politico, economico o sociale;
- altre attività: la promozione di uno spirito di previdenza e di risparmio dei soci per la raccolta dei prestiti dai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge: le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci; la partecipazione, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e a rafforzare, con l'esempio, nei rapporti tra soci ed in quelli tra essi ed altri cittadini, i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarietà; la ricezione di liberalità che provenissero alla Cooperativa per essere impiegate al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà inoltre svolgere le altre attività rientranti

nella Legge n. 381/91 art 1 lett. a) quali servizi socio sanitari, sociali, sanitari, educazione, istruzione e formazione professionale ed extrascolastica finalizzata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, servizi finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori e persone deboli, fragili o svantaggiate.

La cooperativa potrà inoltre svolgere le attività rientranti nella Legge n. 381/91 art 1 lettera b).

Nel caso di contemporaneo svolgimento delle attività di cui alle lett. a) e b) della L. 381/91 le tipologie di svantaggio, le aree di intervento interessate, la professionalità dei soci e la struttura organizzativa della Cooperativa dovranno favorire interventi funzionalmente collegati tali da consentire l'esercizio coordinato delle attività comprese nelle categorie a) e b); l'organizzazione amministrativa della Cooperativa, inoltre, dovrà consentire la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate, ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa.

La società nell'ambito delle attività sociali potrà collaborare e ricercare forme di integrazione e/o coordinamento con altre associazioni, gruppi, istituzioni sia pubbliche sia private e di qualsiasi nazionalità, purché queste perseguano analoghe finalità o che comunque siano in sintonia con lo spirito della Cooperativa; potrà inoltre aderire ad organizzazioni di categoria, ad organismi economici per il raggiungimento degli scopi della Cooperativa e per coordinare le attività previdenziali, assistenziali, ricreative e mutualistiche.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed immobiliari ed in genere esercitare qualsiasi attività ritenuta utile e comunque connessa od affine a quelle sopra indicate. Potrà inoltre assumere, anche a scopo di stabile investimento, non ai fini di collocamento e di speculazione ed in via non prevalente, partecipazioni in altre società e/o enti (anche stranieri ed anche non cooperativistici) funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

I soci potranno effettuare su richiesta dell'organo amministrativo finanziamenti con diritto di restituzione della somma versata. Il rimborso del finanziamento dei soci potrà avvenire solo nell'integrale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 c. c..

La Cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si propone inoltre di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del Codice Civile.

La cooperativa si propone inoltre di contribuire allo sviluppo ed al rafforzamento del movimento cooperativo a carattere mutualistico.

La cooperativa si propone il finanziamento e lo sviluppo della cooperazione sociale e potrà assumere partecipazioni ai sensi dell'art. 11, Legge 8 novembre 1991, n.381.

Lo scopo sociale potrà essere anche conseguito attraverso l'acquisizione totale o parziale della proprietà, possesso e detenzione di aziende o società, sia direttamente che indirettamente, anche tramite acquisto o affitto d'azienda o di ramo d'azienda, purché compatibile e strumentale agli scopi mutualistici.

La cooperativa intende inoltre realizzare i propri scopi anche attraverso attività di progettazione, partecipazione e gestione di progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo anche in collaborazione con i soggetti di cui al Capo VI della Legge 11 agosto 2014 n. 125.

TITOLO II I SOCI

Art. 4 Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito per legge.

Possono essere soci i soggetti aventi capacità di agire che siano persone fisiche che condividono gli scopi sociali e che cooperano alla realizzazione dell'oggetto sociale, o persone giuridiche, associazioni, enti pubblici o privati, ed imprese che operano in settori affini o di interesse della Cooperativa, i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa, che condividono gli scopi sociali della cooperativa.

In particolare possono essere soci:

- soci lavoratori coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale; il socio lavoratore, contestualmente all'adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di lavoro, in base ad apposito contratto stipulato tra le parti e disciplinato dall'apposito regolamento interno, di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

- soci utenti o fruitori: coloro che fruiscono, direttamente o indirettamente, dei servizi sociali, educativi, formativi e informativi e acquistano i beni offerti dalla cooperativa.

Possono essere ammessi come soci cooperatori elementi tecnici ed

amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere ammessi soci volontari, secondo le modalità e i limiti previsti dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381, che siano intenzionati a prestare attività alla cooperativa in modo gratuito e spontaneo, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa. Secondo le modalità previste dalla legge, possono altresì essere socie persone giuridiche, pubbliche o private, o enti che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese in concorrenza o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali. E' fatto divieto ai soci operatori persone fisiche, senza espresso assenso dell'organo amministrativo, di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, o associarsi ad altre società che esplicano attività concorrente o in contrasto con la cooperativa, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della Cooperativa, o che di fatto operano in settori o con modalità tali da poter fare concorrenza o comunque recare danno economico alla Cooperativa. A tal fine l'organo amministrativo valuterà la situazione di concreto danno o pericolo per la cooperativa.

Possono essere ammessi alla cooperativa soci, denominati soci sovventori, che investono capitali nell'impresa nel rispetto della normativa di legge.

Trattamento economico del socio lavoratore

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento Interno, redatto dall'organo amministrativo, ed approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il Regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto della quantità e qualità del lavoro prestato. Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per

prestazioni analoghe.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure per farvi fronte, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 5 Procedura di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, ovvero denominazione, sede sociale, codice fiscale e/o partita IVA se persona giuridica o ente;
- la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- l'ammontare di capitale sociale che intende sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge o dall'assemblea;
- la categoria di socio in cui intende essere inserito;
- l'attività svolta o le competenze professionali in caso di socio lavoratore;
- la spontaneità e volontarietà del rapporto associativo, se socio volontario;
- la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda e che individua la persona autorizzata a rappresentare l'associato nei confronti della cooperativa, se ente o persona giuridica;
- la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui al presente statuto;
- l'impegno a comunicare tempestivamente alla cooperativa ogni variazione di indirizzo.

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ulteriore documentazione che possa essere utile ad una migliore identificazione del socio richiedente l'ammissione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal precedente articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

L'ammissione ha effetto dall'accoglimento della domanda da parte del Consiglio di amministrazione. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il socio che cessi di avere i requisiti per rientrare in una delle categorie indicate al precedente art. 4, ovvero che incorra in una ipotesi di scioglimento del rapporto societario (salvo che lo scioglimento derivi da inadempimento o abbia comunque carattere sanzionatorio), può chiedere al Consiglio di Amministrazione il passaggio ad altra categoria sociale di cui abbia i requisiti; l'organo amministrativo delibera entro 60 giorni e comunica la relativa delibera all'interessato.

Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 6 Obblighi del socio

Il socio è tenuto:

- al versamento delle quote di capitale sottoscritte, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
- al rispetto dello statuto sociale, dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- allo svolgimento di attività di collaborazione inerenti alle attività della Cooperativa, acquistando i prodotti da questa forniti, divulgando e promuovendo la sua attività;
- a comunicare tempestivamente alla cooperativa ogni variazione di indirizzo. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.
- se socio lavoratore, a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Art. 7 Diritti dei soci

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un quindicesimo del numero complessivo dei soci lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Sarà consentito richiedere estratto autentico dei verbali. La consultazione dovrà svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento delle attività, decorsi almeno 15 giorni e non oltre 45 dalla ricezione della richiesta rivolta all'organo amministrativo della società.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Art. 8 Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale è determinato da morte, recesso, esclusione e, per le persone giuridiche o enti, anche per fallimento, scioglimento, estinzione o liquidazione.

Art. 9 Recesso del socio

In particolare, oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
 - il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo, se socio lavoratore.
- Il recesso non può essere parziale.

La volontà di recedere dovrà essere comunicata con lettera raccomandata ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento alla Cooperativa.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà impugnarla ai sensi di legge o di statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di

accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.

Il recesso del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali che regolano i rapporti mutualistici stessi, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo specificamente motivata.

Le azioni nominative emesse nei confronti dei portatori di strumenti finanziari potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società. L'organo amministrativo provvederà ad annotare nel Libro soci la variazione intervenuta nella base sociale.

Art. 10 Esclusione del socio

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo richiamo scritto e concessione del termine di trenta giorni per conformarsi alle osservazioni e/o eliminare la causa che potrebbe comportare l'esclusione, ove possibile, può essere escluso il socio che:

- abbia perso i requisiti previsti per l'ammissione in cooperativa;
 - non osservi lo Statuto Sociale, i Regolamenti interni ed ogni altra deliberazione degli Organi della Cooperativa;
 - che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
 - che, senza giustificato motivo e pur dopo formale sollecito, si renda moroso nel versamento della partecipazione al capitale sociale sottoscritto o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
 - che arrechi in qualunque modo grave danno morale o materiale alla Cooperativa, o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
 - negli altri casi espressamente previsti dalla legge;
 - che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- del socio lavoratore:
- ❖ che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
 - ❖ che abbia subito un provvedimento di licenziamento;

- ❖ il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- ❖ il cui ulteriore rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi causa o motivo.

L'esclusione del socio lavoratore determina automaticamente la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro stipulato con la cooperativa ai sensi dell'art. 1 comma 3 legge 142/2001 e la cessazione di tutti i rapporti mutualistici.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione al socio della delibera, comunicata al socio con mezzo che assicuri la prova del ricevimento, cui seguirà relativa annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione a lui inviata, può attivare le procedure arbitrali di cui al presente statuto.

Art. 11 Comunicazioni

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono essere comunicate ai soci mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento spedita entro trenta giorni dalla deliberazione stessa.

Il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata, potrà impugnare dette deliberazioni ai sensi di legge e di statuto.

Art. 12 Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato come ristorno.

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

In conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale, il credito del socio cooperatore relativo al rimborso della partecipazione, come disciplinato dalla legge e dal presente statuto, si compensa con i debiti del medesimo socio nei confronti della società sorti in dipendenza del rapporto sociale o del rapporto mutualistico. La liquidazione o rimborso della frazione di capitale assegnata al socio come ristorno può essergli restituita in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 10 anni.

Art. 13 Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso del capitale interamente liberato con le modalità previste dal precedente articolo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Cooperativa, entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 14 Richiesta di rimborso

I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti dovranno chiedere il rimborso del capitale versato, per iscritto mediante raccomandata ovvero ogni altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento, entro e non oltre la scadenza di un anno dalla efficacia dello scioglimento del rapporto sociale.

Le somme indicate al comma precedente per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, al fondo di riserva legale.

TITOLO III SOCI SOVVENTORI

Art. 15 Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 100,00. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni eventualmente indicato nella delibera di emissione o regolamento. La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 c.c.

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione dell'emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo. Pertanto, il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il

proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- il termine minimo di durata del conferimento;
- gli eventuali diritti amministrativi attribuiti alle azioni;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- i diritti patrimoniali in caso di recesso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

I soci sovventori hanno un voto ciascuno, a prescindere dal numero di azioni detenute. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori e finanziatori non devono superare il quinto dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci sovventori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, potrà essere riservata la nomina di un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa ma comunque nella misura massima di un quinto dell'organo amministrativo. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci sovventori.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 16 Il patrimonio sociale

Il patrimonio sociale della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile e formato:
 - ❖ da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna delle quali del valore non inferiore a 25 € ed entro i limiti massimi previsti dalla legge;
 - ❖ dalle eventuali azioni dei soci sovventori, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, e dalle eventuali azioni degli altri soci finanziatori;
- dalla riserva legale formata con gli utili netti annuali e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- da eventuali riserve straordinarie costituite dall'assemblea in sede di destinazione dell'utile;
- da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Art. 17 Nominatività, indivisibilità e cessione delle quote

Il numero o l'ammontare complessivo delle quote possedute da ciascun socio non può superare il limite massimo stabilito dalla legge.

Le quote sono sempre nominative ed indivisibili, e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la Società, né possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le modalità del trasferimento delle quote avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 2530 c.c..

Art. 18 Riserve

Il fondo di riserva legale è costituito dal prelevamento non minore del 30% sugli utili dell'esercizio o da quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante l'attività sociale, né all'atto dello scioglimento della Cooperativa.

TITOLO V BILANCIO

Art. 19 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo luglio al trenta giugno.

Il bilancio d'esercizio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di Amministrazione in sede di relazione sulla gestione. Laddove obbligatorio ai sensi di legge, ovvero su scelta facoltativa dell'organo amministrativo, la cooperativa redige il bilancio sociale, da sottoporre ad approvazione assembleare.

Nella relazione sulla gestione, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società e con particolare riferimento alla sussistenza della prevalenza mutualistica.

Art. 20 Destinazione degli utili

Gli utili annuali di esercizio, previo eventuale stanziamento dei ristorni, vanno devoluti come segue:

- al fondo di riserva legale, non meno del 30% o di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella percentuale prevista dalla legge;
- ad eventuale ripartizione dei ristorni;
- ad ogni altro fondo previsto dalla legge o costituito dall'assemblea.

Data la particolarità dello scopo sociale, è fatto divieto di eseguire qualsiasi destinazione di utile con forme diverse da quelle previste dalle lettere precedenti.

Art. 21 Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico oppure proporre di destinare parte dell'avanzo di gestione a titolo di ristorno qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. L'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento.

In ogni caso la ripartizione dei ristorni va effettuata in proporzione alla qualità e quantità degli scambi mutualistici

effettuati dal socio con la cooperativa, secondo le modalità previste dalla legge. Con regolamento verranno fissate le regole per la determinazione dei ristorni, che dovranno tener conto del criterio della proporzionalità dei medesimi allo scambio mutualistico intrattenuto da ciascun socio con la cooperativa, in particolare alla fruizione dei beni/servizi della cooperativa per i soci utenti/fruitori, alla quantità e qualità del lavoro prestato per i soci lavoratori, eventualmente anche attraverso una ponderazione delle due gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- in forma liquida mediante integrazione della retribuzione;
- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di capitale sociale;
- mediante ogni altra forma consentita dalla legge e prevista dall'Assemblea.

Art. 22 Prestiti da soci

La Società potrà ricevere prestiti dai soci alle condizioni previste dalle leggi in materia e secondo apposito regolamento interno. Gli interessi di tali prestiti verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di cui alla norma vigente.

TITOLO VI GLI ORGANI SOCIALI

Art. 23 Organi sociali

Gli organi della società sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio sindacale, se nominato ai sensi di legge.

ASSEMBLEE

Art. 24 Convocazione

L'assemblea è formata da tutti i soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono tenersi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. La loro convocazione deve effettuarsi mediante affissione dell'avviso nei locali della sede sociale almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, riportando il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata,

ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che consenta la prova del ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quelle stabilite nel presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 25 Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti poteri:

- approva il bilancio annuale consuntivo e eventualmente quello preventivo ed il bilancio sociale, e i relativi documenti allegati;
- procede alla elezione delle cariche sociali, determinandone il numero dei componenti;
- conferisce l'incarico, sentito il Collegio sindacale, al soggetto al quale è demandato il controllo contabile e provvede alla sua revoca;
- determina la retribuzione annuale dei Sindaci e del revisore contabile, se nominati e degli Amministratori, ove la carica non sia gratuita;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio non accolta dal Consiglio di Amministrazione;
- approva gli eventuali Regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità previste dalla legge;
- delibera sulla azione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza

delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e autorizza inoltre il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la responsabilità degli amministratori per atti compiuti, su ogni materia rimessa ad autorizzazione dell'assemblea dal presente statuto.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa; gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 c.c., le ragioni della dilazione:

- quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario;
- dal Collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 c.c.;
- laddove ne sia prevista la possibilità di convocazione dal presente statuto o dalla legge;
- qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale o da almeno un decimo dei soci. In quest'ultimo caso, la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 26 Assemblea straordinaria

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulla modifica del presente Statuto, salvo l'adeguamento a disposizioni normative per il quale è attribuita competenza all'organo amministrativo;
- sulla proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;
- sulla nomina o sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia prevista dalla legge.

Art. 27 Costituzione e validità delle deliberazioni

In prima convocazione l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei soci aventi diritto di voto, in seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati, ad eccezione che sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci per le quali materie è richiesto il voto favorevole dei 2/3 dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Art. 28 Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti al libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote possedute.

Ai soci sovventori si applicano le relative disposizioni previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e/o delibera di emissione. I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio non amministratore né sindaco e nel rispetto delle limitazioni di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio potrà disporre di un massimo di due deleghe. Le deleghe sono valide per singola assemblea, devono essere menzionate nel verbale d'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Art. 29 Deliberazioni e verbalizzazione

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. E' ammesso il voto segreto, previa delibera in tal senso dell'assemblea, per le deliberazioni aventi ad oggetto la nomina, revoca e sostituzione delle cariche sociali. I soci che lo richiedessero hanno diritto di far risultare dal verbale, in modo palese, l'esito della loro votazione o la loro astensione dal voto.

L'assemblea, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario su proposta del Presidente.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dell'assemblea in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

L'assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare

l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenuta in forma totalitaria) i luoghi audio e/o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente o saranno presenti il Presidente ed il segretario, se nominato.

Art 30 Assemblee separate

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei soci, sia ordinaria che straordinaria, devono essere precedute da assemblee separate ove si verificassero i presupposti di legge ovvero ove lo ritenga opportuno l'organo amministrativo per facilitare la partecipazione dei soci ai processi decisionali della cooperativa. In tal caso l'Assemblea ordinaria è costituita dall'assemblea generale dei delegati designati dalle assemblee separate.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci alle assemblee, i soci sono raggruppati in sezioni distinte, ciascuna delle quali corrisponde ad una delle gestioni mutualistiche o territoriali richieste dalla legge.

I soci iscritti nelle singole sezioni hanno diritto di partecipare con diritto di voto all'assemblea separata di appartenenza, ma non alle altre assemblee separate; ed hanno altresì diritto di partecipare, senza diritto di voto, ma con diritto di intervento, all'assemblea generale.

Le singole assemblee separate possono essere convocate sia presso la sede sociale sia altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Ciascuna assemblea separata è convocata con il medesimo avviso che convoca l'assemblea generale, contenente il medesimo ordine del giorno. L'ordine del giorno dell'assemblea separata comprende, inoltre, l'elezione dei delegati all'assemblea generale.

Destinatari della convocazione di ciascuna assemblea separata, oltre agli amministratori, ed ai sindaci se nominati, ed all'eventuale rappresentante comune dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi, sono i soci interessati alla singola gestione mutualistica.

Per la convocazione, costituzione ed il funzionamento delle assemblee separate si applicano le disposizioni di legge e del presente statuto che disciplinano l'assemblea ordinaria dei soci; con la precisazione che l'assemblea separata si considera comunque validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'assemblea separata è presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, che designano anche il segretario. I soci possono farsi rappresentare nelle assemblee separate; si applicano le disposizioni della legge e del presente statuto che disciplinano la rappresentanza nell'assemblea generale; in particolare, ogni socio non potrà rappresentare più di 2 soci. Ciascuna assemblea separata elegge i delegati che dovranno partecipare all'assemblea generale, in rappresentanza dei soci intervenuti alla stessa assemblea separata, in modo che sia comunque garantita in assemblea generale la proporzionale rappresentanza delle minoranze, secondo quanto previsto da regolamento in materia. I delegati sono nominati per una sola assemblea generale, devono essere soci aventi diritto al voto e non possono essere amministratori né sindaci della cooperativa. Possono essere nominati anche delegati supplenti, che sostituiscano quelli effettivi in caso di impedimento di questi ultimi alla partecipazione all'assemblea generale.

L'assemblea generale delibera con il voto dei soci delegati dalle singole assemblee separate; ogni delegato esprime nella suddetta assemblea un numero di voti corrispondente a quello dei soci che nell'assemblea separata lo hanno designato.

Le deliberazioni dell'assemblea generale dei delegati sono approvate con le stesse maggioranze previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria dei soci.

Le assemblee separate deliberano, oltre che sull'elezione dei delegati, anche sul merito della deliberazione che verrà adottata dall'assemblea generale; i delegati, sia di maggioranza che di minoranza, sono conseguentemente vincolati ad esprimere il voto in assemblea generale secondo quanto deliberato dai soci che li hanno rispettivamente eletti.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31 Composizione

Il Consiglio di Amministrazione opera con il metodo collegiale ed è composto da un numero variabile di persone tra un minimo di 3 (tre) e un massimo di 11 (undici) elette tra gli iscritti nel libro soci. Il numero dei membri è determinato dall'assemblea prima dell'elezione.

Gli amministratori dovranno essere scelti tra i soci di condotta specchiata e che abbiano maturato una adeguata esperienza nel mondo del commercio equo e solidale o della cooperazione sociale o in generale nel mondo del Terzo Settore ovvero che possiedano una adeguata competenza tecnica in relazione alle attività che svolge la cooperativa o alle funzioni interne che deve presidiare.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ovvero altre incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Gli Amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili secondo i limiti di legge.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'elezione dei membri del Consiglio eventualmente riservata ai soci sovventori è effettuata a norma delle disposizioni contenute nella delibera di emissione delle azioni oppure regolamento.

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti per l'attività collegiale dei consiglieri. Spetta al Consiglio sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa. In assenza di deliberazioni in merito la carica si intende gratuita.

Art. 32 Delega delle funzioni

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente, che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento, previa esplicita delibera dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un Comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso e di proposta di esclusione dei soci. Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società, altre materie previste dalla legge.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni centottanta giorni, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi può essere riconosciuto un compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Art. 33 Costituzione e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri ovvero dall'organo di controllo.

In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi.

L'avviso di convocazione deve essere inviato agli Amministratori non meno di 36 ore prima della riunione e, nei casi urgenti, in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano almeno informati 24 ore prima della riunione. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare; verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considererà tenuto nel luogo dove si trova il Presidente.

Le adunanze possono avvenire anche al di fuori della sede legale, purché in Italia e sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale due volte. Non sono in alcun caso ammesse deleghe tra gli Amministratori.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse

che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, e la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

I verbali delle riunioni sono trascritti in apposito libro, visionabile dai soci secondo quanto previsto nello statuto, e vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 34 Poteri degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

A titolo esemplificativo, spetta ad esso:

- convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente preventivi;
- compilare i Regolamenti interni previsti dallo statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti ed i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale, compresi quelli di vendita, acquisto, permuta, nonché qualsiasi attività bancaria;
- conferire procure speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- assumere, nominare, licenziare il personale della Cooperativa, fissandone mansioni e retribuzione;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza dei soci; per l'esclusione dei soci, formulare proposte da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti, prevista dal presente statuto;
- documentare, nella relazione al bilancio, in occasione dell'approvazione dello stesso, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Ferma restando la competenza, concorrente in via alternativa, dell'assemblea straordinaria, possono essere adottate anche dall'organo amministrativo, ai sensi dell'articolo 2365 comma 2 del codice civile, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436 del codice civile; anche nel caso di modifiche attribuite alla competenza dell'organo amministrativo, pertanto, il relativo verbale deve essere redatto da notaio.

Art. 35 Cooptazione

In caso che vengano meno all'incarico uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

PRESIDENTE

Art. 36 Funzioni

La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale può perciò compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale in conformità alle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Può, in particolare, senza alcuna autorizzazione, riscuotere a nome della società, da qualunque pubblica amministrazione, ditta o privato, le somme che a questa competono per qualsiasi titolo, rilasciando liberatoria quietanza.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue mansioni spettano al Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, ad un consigliere designato dal Consiglio, previa espressa delibera dell'organo amministrativo.

Il Presidente potrà delegare per singoli atti o per categorie di atti la firma sociale ad altro consigliere oppure a terzi, con speciale procura e con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. La rappresentanza sociale spetta anche agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e presiede le assemblee, e provvede ad ogni altro adempimento a lui riservato dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 37 Organo di Controllo e Revisione legale di conti

Ove necessario ai sensi di legge, o comunque su delibera dell'assemblea, la cooperativa procede alla nomina dell'Organo di

controllo, composto nei termini di legge. L'elezione dei membri del Collegio eventualmente riservata ai soci finanziatori è effettuata a norma delle relative disposizioni contenute nell'apposito Titolo del presente statuto.

L'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti, ai sensi di legge, salvo diversa deliberazione dell'assemblea. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile.

L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

In alternativa all'Organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, ove previsto dalla legge la società nomina per la revisione legale dei conti un revisore o società di revisione, in possesso dei requisiti di legge. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'Organo di controllo, ove nominato. Il controllo legale dei conti avviene secondo le modalità previste dalla legge.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 38 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Vicenza, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 90 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro. L'arbitro dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie

promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 Regolamenti interni

Possono essere redatti regolamenti interni per disciplinare qualunque funzionamento tecnico, organizzativo, retributivo e sociale e in particolare per disciplinare i rapporti tra la Cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica.

Una volta redatti dal Consiglio di Amministrazione devono essere dallo stesso presentati all'Assemblea per l'approvazione, con le maggioranze dell'assemblea straordinaria.

Art. 40 Nomina dei liquidatori

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Cooperativa dovrà provvedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilirà i loro poteri e le modalità della liquidazione.

Art. 41 Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'eventuale residuo attivo di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale versato dai soci con la precedenza, nell'ordine, alle azioni dei soci sovventori e infine alle quote dei soci cooperatori; deve essere destinato a norma di legge ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi dell'art.11 legge 31/1/92 n.59.

Art. 42 Clausole mutualistiche

Le seguenti clausole mutualistiche, di cui all'articolo 2514 c. c., sono inderogabili e devono essere di fatto osservate:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,

dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa delibera l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 43 Normative applicabili

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicheranno le norme di legge vigenti in materia, ed in particolare:

- la Legge 8 novembre 1991 n. 381 (e successive modifiche e integrazioni),) per quanto riguarda la natura di cooperativa sociale e le sue peculiarità, nonché la relativa normativa regionale vigente; inoltre le disposizioni in materia di imprese sociali di cui al D.Lgs 112/2017 (e successive modifiche o integrazioni) in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica;
- le norme di legge vigenti, nazionali e regionali, in materia di commercio equo e solidale;
- la Legge 3 aprile 2001, n. 142 (e successive modifiche e integrazioni) per quanto riguarda la normativa sul socio lavoratore;
- ogni altra norma di legge in materia di società cooperative, le disposizioni previste dal Titolo VI del Codice Civile in materia di società cooperative, e per quanto non previsto dal Titolo VI le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.